

Prot. OIT n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Prot. OAT n. 2114 data 10/7/23

**Convenzione**  
**per il riconoscimento reciproco della formazione continua ai propri Iscritti per le attività**  
**individuate**

tra

- l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con sede legale in via Giolitti 1 - C.F. 80089290011, rappresentata dal Presidente pro-tempore **Ing. Giuseppe Andrea FERRO** domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ordine, di seguito definito OIT
- e
- l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, con sede legale in via Giolitti 1 - C.F. 80089280012, rappresentata dal Presidente pro-tempore **Arch. Maria Cristina Milanese** domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ordine, di seguito definito OAT

**Premesso che:**

**per quanto riguarda l'Ordine Ingegneri**

- ai sensi dell'art. 9, lettera a, del "Regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali" pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15.07.2013, viene demandata agli Ordini territoriali l'organizzazione dell'attività formativa rivolta agli Iscritti propri, e di altri Ordini territoriali, e che questa può essere realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- ai sensi dell'art. 9, lettera d, del sopra citato Regolamento è compito dell'Ordine territoriale la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti
- ai sensi dell'art. 9, lettera e, del sopra citato Regolamento è compito degli Ordini territoriali la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile online contenente tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale;
- ai sensi dell'art. 4.3 del testo Unico 2018 "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale" emanato dal C.N.I. e valido dal 1 gennaio 2018, gli Ordini possono organizzare eventi formativi di apprendimento non formale in collaborazione con altri Ordini o Collegi professionali o con Enti Pubblici e regolamentare tale organizzazione attraverso la stipula di convenzioni;
- resta in ogni caso di competenza esclusiva dell'Ordine territoriale la responsabilità scientifica dell'evento formativo e tutte le attività di verifica della competenza tecnico-professionale del partner e dei docenti previsti; (art. 4 del testo Unico 2018);

**per quanto riguarda l'Ordine Architetti**

- ai sensi del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo (in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti di cui all'ultimo aggiornamento pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15/07/2017 e delle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento di cui all'ultimo aggiornamento approvato dal CNAPPC nella seduta di Consiglio del 19 dicembre 2019 e vigente dal 01/01/2020, viene introdotta e regolamentata la formazione obbligatoria per tutti gli architetti italiani;
- ai sensi del punto 6.2.1 delle sopracitate Linee guida, si definisce che l'Ordine territoriale può collaborare con soggetti esterni per l'organizzazione di eventi formativi attraverso la sottoscrizione di convenzione di collaborazione, mantenendone la responsabilità culturale e scientifica e di verifica;
- Ai sensi del punto 6.7 è introdotta la modalità di autocertificazione per il riconoscimento di alcune tipologie di credito formativo acquisito fra cui i "corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.)"

Visto che l'adempimento dell'aggiornamento della competenza professionale mediante la Formazione Continua garantisce la qualità e l'efficienza della prestazione professionale nel miglior interesse dell'utente e della collettività

**con la presente scrittura si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo 1 - Oggetto dell'accordo**

Nell'interesse comune delle parti si individuano le modalità per il mutuo riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) ai propri Iscritti partecipanti a eventi formativi organizzati direttamente o mediante le proprie Fondazioni. Considerato l'elevato numero di eventi organizzati da ogni Ordine/Fondazione, la mutualità prevista dal presente accordo sarà limitata ad i soli eventi erogati a titolo oneroso.

### **Articolo 2 - modalità operative previste**

**Per il riconoscimento dei crediti formativi agli Ingegneri partecipanti alle attività proposte dall'OAT o dalla sua Fondazione:**

- L'OAT procederà a presentare al Consiglio OIT una istanza via email contenente un elenco riepilogativo delle attività organizzate, con i relativi dettagli necessari per l'accreditamento e corredato dei programmi e dei cv dei docenti. A seguito di deliberazione del riconoscimento dei CFP secondo la propria vigente normativa, l'OIT darà riscontro dell'approvazione.
- A conclusione di ogni percorso formativo, L'OAT segnalerà all'OIT/Fondazione l'elenco degli ingegneri che avranno ottenuto l'attestazione di partecipazione al fine dell'assegnazione dei relativi crediti formativi.
- Le richieste di OAT saranno inoltrate sulla base del proprio catalogo formativo (semestrale). Saranno possibili eventuali istanze integrative per attività organizzate in itinere.

**Per il riconoscimento dei crediti formativi agli Architetti partecipanti alle attività proposte dall'OIT o dalla sua Fondazione:**

Le attività formative organizzate da OIT/Fondazione svolte dagli architetti saranno direttamente riconosciute da OAT tramite la piattaforma predisposta dal CNAPPC; Ogni architetto partecipante provvederà al caricamento della attestazione di partecipazione rilasciata da OIT nella piattaforma e l'OAT procederà all'assegnazione dei relativi crediti secondo la propria vigente normativa; non occorreranno pertanto autorizzazioni preventive da parte del Consiglio.

### **Articolo 3 - Impegni reciproci**

Le Parti, nel rispetto dei loro ruoli, si impegnano ad organizzare e gestire i propri eventi di cui all'oggetto in forma autonoma, mettendo in atto tutte le procedure previste ai fini del rispetto delle indicazioni poste dal proprio quadro normativo per la formazione obbligatoria degli iscritti quali, ad esempio, il corretto sistema di rilevamento delle presenze, relativo rilascio degli attestati, assegnazione del numero di cfp e conservazione dei documenti.

### **Articolo 4 – Promozione e pubblicità**

Nella promozione delle proprie attività ogni Ordine/Fondazione avrà la facoltà, per le attività erogate a pagamento o nei casi di cui all'art. 5, di evidenziare la validità del proprio corso ai fini dell'aggiornamento professionale anche per l'altra categoria. Vista la diversa normativa che regola la formazione delle due categorie sarà opportuno indicare che i crediti saranno assegnati secondo quanto previsto dal regolamento di riferimento per la categoria.

Ogni Ordine promuove sul proprio sito l'elenco delle attività proposte a pagamento dall'altro Ordine/Fondazione.

### **Articolo 5 - Deroghe**

Specifici progetti congiunti, ancorché gratuiti, potranno essere accreditati con preventiva deliberazione di entrambi gli Ordini per i quali potranno, in accordo, essere definite modalità di promozione diverse.

### **Articolo 6 – Trattamento dei dati**

Gli Ordini provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi ai partecipanti agli eventi oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti per l'aggiornamento delle competenze professionali e dal Regolamento Ue n° 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali e di privacy di cui vicendevolmente dichiarano di aver preso visione sui rispettivi siti.

### **Articolo 7 – Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambi gli Ordini e ha durata di dodici mesi. Alla scadenza si intende tacitamente rinnovata per altri dodici mesi finché una delle parti non dia esplicita risoluzione tramite comunicazione scritta.

### **Articolo 8 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, tutte le contestazioni saranno decise in prima istanza con una semplice procedura di Mediazione.

Qualora il tentativo di conciliazione avesse ulteriormente esito negativo, le parti indicano competente il foro di Torino.  
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano valide le disposizioni previste nelle norme vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto

Torino, 27 giugno 2023

Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

Il Presidente  
Ing. Giuseppe Andrea FERRO



---



di  
TORINO  
n° 5  
★

Per Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino

Il Presidente  
Arch. Maria Cristina Milanese



---



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA  
DI TORINO  
★

